

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, intimazioni, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, concordati, mediazioni, conciliazioni, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal piano sottoscritto, oltre al rimborso delle spese.

Entrate del Comune di Torino e del Comune di Grugliasco

DELIBERA 2017 00883/024 DEL 30/03/2017 RATEAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO

DELIBERA 2017 00994/13 DEL 30/03/2017 DEL COMUNE DI TORINO - ARTICOLO 21 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

DELIBERA 01678/013 DEL 23/09/2020 - ARTICOLO 21 DEL COMUNE DI TORINO - DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

DELIBERA 05492/048 DEL 27/07/2015 ADEGUAMENTO DEL REGIME DI RATEIZZAZIONE PER SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI UCI AL CDS, AL REGIME PREVISTO PER LE ALTRE ENTRATE DEL COMUNE DI TORINO; ART. 26 DELLA LEGGE 689/81 E S.M.I. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 194 DEL D.LGS. 285/92 E S.M.I

DELIBERA 181 DEL 01/07/19 DEL COMUNE DI GRUGLIASCO

Vincoli

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti di valore superiore ad Euro 100,00;
- sulle ingiunzioni per le quali non sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
- quando il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni, dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.
- in caso i debiti siano di importo complessivamente superiore a 50.000,00 Euro, solo previa fornitura di una garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi.

La rateazione è consentita anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

Importi delle rate

L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00 per le entrate tributarie e Euro 15,49 per le sanzioni del codice della Strada

Durata

La durata del piano rateale, sia ordinario sia straordinario, non può eccedere i 36 mesi, se l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore ad Euro 7.000,00 ed i 60 mesi se superiore.

Qualora il contribuente fornisca adeguata garanzia fideiussoria, il piano rateale concedibile potrà essere allungato di 12 mesi

Rateazione breve

Per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

Per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

I contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

Rateazione ordinaria

Per le persone fisiche l'accesso alla rateazione ordinaria è consentito qualora l'attestazione del valore dell'indicatore della propria situazione economica corrente (I.S.E.E.) sia inferiore ad Euro 26.000.

Per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (esempio ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, le società di persone) l'attestazione della situazione economica deve essere attestato da un professionista iscritto all'albo (es. ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, consulente) sulla base dei seguenti parametri:

a) indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$.

Esso deve essere inferiore a 1;

b) indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi, spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi per cento}$.

Esso deve essere superiore a 10.

Rateazione straordinaria

In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

Il contribuente dovrà sottoscrivere un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provvedere al versamento delle prime due rate.

I contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

Sospensioni ed ulteriori dilazioni

Coloro che sono in regola con il pagamento del piano rateale, nel caso di ulteriore disagio economico, opportunamente documentato, potranno tenere in alternativa una sospensione di 12 mesi o un incremento della durata del proprio piano di 12 rate.

Le cause che possono giustificare l'incremento o la sospensione sono le seguenti :

Entrate tributarie

- a. Perdita di lavoro (dipendente);
- b. Sfratto esecutivo

Sanzioni del codice della strada

- a. Difficoltà economica dovuta dalla perdita del lavoro (documentata con lettera di licenziamento)
- b. Difficoltà economica dovuta dalla collocazione in cassa integrazione (documentata con lettera del datore di lavoro)
- c. Pagamento di rate di mutuo prima casa (con apposita documentazione bancaria)
- d. Presenza di sentenze , decreti ingiuntivi e atti aventi carattere esecutivo sorti successivamente alla richiesta di rateazione (con apposita documentazione comprovante)

Tali eventi dovranno essersi verificati successivamente alla concessione della rateazione già in corso, o al momento della richiesta di una rateazione, per poterne consentire l'incremento del numero di rate oppure la sospensione.

Altre ipotesi che possono giustificare l'incremento o la sospensione sono :

- a. Presenza di altre rateazioni con Soris, Equitalia o altri enti di riscossione
- b. Presenza di rate di prestiti personali con banche o finanziarie

Tali eventi potranno essere adottati dal contribuente solo in fase di richiesta della
In tutte le ipotesi il contribuente dovrà produrre idonea documentazione .

La sospensione non interrompe il decorso degli interessi di rateazione

Revoca

In caso di mancato pagamento di tre rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

Entrate della Regione Piemonte

**DETERMINAZIONE NUMERO 108 DEL 13/04/2017 – ARTICOLO 8 DELLA REGIONE PIEMONTE; LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002, n. 20, ARTICOLO 3, COMMA 2.
DGR N. 7-7672 2018**

Vincoli

L'accesso alla rateazione è consentito:

- per documenti relativi ad entrate tributarie di valore superiore ad Euro 120,00;
- per documenti relativi ad entrate non tributarie di valore superiore ad Euro 1.000,00 se intestati a persone fisiche o Euro 2.000 se intestati a persone giuridiche
- per importi superiori ad Euro 60.000 relativi ad entrate non tributarie presentando attestazione del valore dell'indicatore della propria situazione economica corrente. Se persona fisica o ditta individuale mediante ISEE in corso di validità inferiore ad Euro 26.000; se persona giuridica mediante attestazione dell'indice alfa superiore a 10 ed indici di liquidità inferiore a 1.
- sulle ingiunzioni per le quali non sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
- quando il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni, dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali

La rateazione è consentita anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.

Durata

La durata del piano rateale non può eccedere i 30 mesi per i documenti relativi ad entrate tributarie

La durata del piano rateale non può eccedere i 72 mesi per i documenti relativi ad entrate non tributarie, con importo minimo di rata pari ad Euro 200,00

Revoca

In caso di mancato pagamento di tre rate, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.

Il firmatario dichiara di aver preso visione delle istruzioni per la richiesta di Maggiori Rateazioni

Torino, _____

FIRMA
